

VERBALE DI RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Oggi 18 novembre 2023 alle ore 21.20 presso i locali sociali siti in Via Costa 22bis – San Francesco al Campo si è riunito, regolarmente convocato, il Consiglio Direttivo dell'Associazione "KABOOM-ACT A.S.D. A.P.S." con il seguente ordine del giorno:

1. Proposta di modifica statuto sociale;
2. Varie ed eventuali.

Il Presidente, constatata la regolarità della convocazione e la titolarità dei presenti di partecipare e votare, prende la parola per informare tutti i presenti della necessità di modificare lo statuto sociale dell'associazione allo scopo di adeguare e conformare lo statuto alle disposizioni del decreto legislativo 36/2021, altresì ai fini dell'iscrizione al Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche.

Dopo breve discussione tutti i presenti si dichiarano favorevoli alla proposta rimettendo la decisione finale all'assemblea sociale, che viene convocata per il giorno 04 dicembre 2023 alle ore 20,00 in prima convocazione, e per il giorno 04 dicembre 2023 alle ore 21,00 in seconda convocazione, qualora non fosse raggiunto il numero legale nella prima convocazione.

Ordine del giorno sarà il seguente:

1. Modifica statuto sociale;
2. Varie ed eventuali.

Non essendovi altro da discutere alle ore 22,45 la seduta viene chiusa.

Letto, confermato e sottoscritto in originale.

Data e luogo: San Francesco al Campo, 18/11/2023

Firme


The block contains seven handwritten signatures in black ink, arranged vertically. The signatures are cursive and somewhat stylized, but they appear to be the names of the individuals involved in the meeting.

VERBALE DI ASSEMBLEA SOCIALE STRAORDINARIA

Oggi 04 dicembre 2023 alle ore 20,00 nei locali sociali siti in Via Costa, 22bis - San Francesco al Campo si è riunita, regolarmente convocata, l'assemblea straordinaria degli iscritti dell'Associazione "KABOOM-ACT A.S.D. A.P.S."

Ordine del giorno:

1. Modifica statuto sociale;
2. Varie ed eventuali.

Il Presidente, constatata la regolarità della convocazione e la titolarità dei presenti di partecipare e votare, prende la parola per informare tutti i presenti della necessità di modificare lo statuto sociale dell'associazione allo scopo di adeguare e conformare lo statuto alle disposizioni del D. Lgs. 36/2021 (ex articoli 7 e 12 del citato decreto legislativo), altresì ai fini dell'iscrizione al Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche.

Si distribuiscono dunque ai soci presenti alcune copie di una nuova bozza di statuto predisposta, della quale si dà piena e puntuale lettura. Per alzata di mano, dopo ampia discussione tra tutti i soci intervenuti, il testo presentato viene approvato all'unanimità, senza che alcuno dei presenti muovesse obiezioni a riguardo. L'assemblea autorizza il Presidente o chi per esso a procedere alle registrazioni di legge e alle procedure necessarie.

Si dà altresì atto in assemblea che la registrazione dovrà avvenire in esenzione di imposta di bollo ai sensi della L. 145/2018 (art. 1 co. 646) oltreché in esenzione dall'imposta di registro ai sensi bis del D. Lgs. 32/2021 (art. 12 co. 2-bis).

Alle ore 22,40 non essendovi altro da discutere la seduta viene chiusa.

Letto, confermato e sottoscritto in originale.

Data e luogo: San Francesco al Campo, 04/12/2023

Firme dei presenti:

<i>Simone P...</i>	<i>Alessandro Compagnone</i>
<i>Massimo Stelzer</i>	<i>Enzo Marino</i>
<i>Giuseppe P...</i>	<i>Emilio...</i>
<i>Renzo P...</i>	<i>Simone...</i>
<i>Dalle Elena</i>	<i>Roberto...</i>
<i>M. M. U.</i>	<i>Antonio...</i>
<i>Lucia...</i>	<i>Mario...</i>
	<i>Antonio...</i>

STATUTO SOCIALE

KABOOM ACT

Associazione Sportiva Dilettantistica Associazione di Promozione Sociale

ART. 1 - DENOMINAZIONE

È costituita, con riferimento agli articoli 2 e 18 della Costituzione Italiana, agli articoli 36 e seguenti del Codice Civile, alle previsioni del Decreto Legislativo 117/2017, all'art. 90 della L. n. 298/2002, nonché, a decorrere dalla sua operatività, al D. Lgs. 36/2021, limitatamente all'attività sportiva dilettantistica esercitata e, relativamente

alle disposizioni del Capo I, solo in quanto compatibili con il Decreto Legislativo

117/2017, l'Associazione denominata "KABOOM ACT Associazione Sportiva

Dilettantistica Associazione di Promozione Sociale", siglabile come "KABOOM ACT

A.S.D. A.P.S.". L'Ente si iscriverà al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore nei

tempi e nei modi stabiliti dalla normativa di riferimento (D. Lgs. 117/2017) e dai

successivi decreti attuativi. L'utilizzo dell'acronimo A.P.S. è obbligatorio e subordinato

all'iscrizione dell'Ente nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, e poiché la

qualificazione giuridica di Ente del Terzo Settore discende dall'iscrizione nel Registro

Unico Nazionale del Terzo Settore (ex art. 4, co. 1 D. Lgs. 117/2017, non appena verrà

istituito), l'acronimo A.P.S., anche se previsto nella denominazione sociale, non sarà

spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle

comunicazioni con il pubblico.

ART. 2 - SEDE

L'Ente ha sede a San Francesco al Campo (TO) in Via Costa n. 22 bis. Il trasferimento

della sede associativa, nell'ambito dello stesso Comune, non comporta modifica

statutaria.

ART. 3 - SCOPI ED OGGETTO SOCIALE

L'Ente è senza finalità di lucro, aconfessionale, apartitico ed ispirato a criteri non

discriminatori, di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati e di democrazia interna.

L'Ente esercita in via esclusiva o principale un'attività di interesse generale ai sensi

dell'articolo 5 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 per il perseguimento, senza scopo di

lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale in favore dei propri associati,

di loro familiari o di terzi nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati,

avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle

persone aderenti agli Enti associati, con il fine ultimo di promuovere le seguenti

attività di interesse generale:

- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse

sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della

cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale;

- l'organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, ivi comprese la

formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva

dilettantistica, con particolare ma non esclusivo riferimento agli sport

riconosciuti della ginnastica, in tutte le discipline sportive riconosciute nelle

quali si articola, in particolare nelle discipline della ginnastica acrobatica,

della ginnastica aerobica, della ginnastica artistica, della ginnastica ritmica,

nonché l'attività sportiva ginnastica finalizzata alla salute ed al fitness e la

ginnastica per tutti e della danza sportiva, anch'essa in tutte le sue diverse

articolazioni e manifestazioni, in particolare nella disciplina riconosciuta delle

danze internazionali freestyle (danze caraibiche (salsa, mambo, merengue,

bachata, combinata, rueda), danze argentine (tango, vals, milonga), hustle,

show coppie e formazioni), ed in ogni caso delle attività sportive

complementari per la gestione, promozione, organizzazione e preparazione

alle attività sportive dilettantistiche poste in essere.

Per il perseguimento delle finalità di cui sopra l'Ente si propone di:

- organizzare, gestire e promuovere la pratica dello sport dilettantistico, con particolare riferimento agli sport riconosciuti della ginnastica e della danza sportiva, in tutte le discipline sportive riconosciute nelle quali si articolano;
- promuovere in tutte le sue forme le arti visive, fotografiche, pittoriche, cinematografiche, e l'arte contemporanea; promuovere il teatro, la danza, la cultura musicale, l'artigianato e le arti circensi, anche attraverso l'eventuale gestione di spazi deputati alla fruizione pubblica di tali discipline;
- organizzare viaggi educativi e culturali e visite guidate di carattere artistico, culturale, ludico e sportivo;
- sostenere l'interscambio culturale e artistico tra l'Italia e tutti i paesi del panorama internazionale, attraverso l'organizzazione di manifestazioni artistiche, culturali, musicali, letterari, teatrali e di arte circense sia in Italia che all'estero;
- progettare e realizzare attività di intrattenimento, formazione, campi estivi per bambini, giovani, famiglie ed adulti sempre nei campi di interesse sociale;
- partecipare ad associazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, alla promozione della musica, del teatro, dell'arte circense, dell'arte visiva, della cultura e dell'arte in genere;
- diffondere la cultura delle pari opportunità dei diritti, delle differenze culturali, etniche, religiose e di genere;
- tutelare e valorizzare il patrimonio storico, artistico, ambientale, paesaggistico ed i beni culturali italiani e internazionali;
- valorizzare e sviluppare i linguaggi giovanili ed organizzare iniziative di

Senatore

Della Eleme

M N L

Ugare Stefano

Popefollero

Moni Paul

Z. C.

Verballo

Ueno Gelpio

Emile Kore

Enetto

Lottefin

Sinofino

Polo Pedone

Dromo Coppo

Piero Coppo

Patrizio

	educazione sportiva e artistica (cinema, fotografia, video, arte, arte digitale,	
	danza, arte circense, arte teatrale ed arte musicale) collaborando con	Suor Rem
	istituzioni scolastiche, universitarie e centri culturali;	Della Gange
	- promuovere sport, attività ludiche, cinema, arte, fotografia, musica, teatro,	M H
	danza ed arte circense nei confronti delle persone diversamente abili;	Masere Stefano
	- stimolare momenti di incontro ed aggregazione con attività funzionali a	Lo de Polaris
	migliorare la comunicazione, i rapporti interpersonali e l'espressività	Moni Kuy
	culturale nelle sue forme sportive, artistiche, artigianali e ludiche;	Z C
	- promuovere ed incoraggiare l'uso creativo del tempo libero mediante le attività	De Belle
	sportive, ludiche, teatrali, artigianali e d'animazione;	More Gigue
	- organizzare e partecipare a progetti culturali, artistici, sociali, letterari, musicali,	Enzo Luno
	teatrali e di arte circense finanziati e/o sovvenzionati dall'Unione Europea;	Guatt ho
	- collaborare per gli scopi sopraelencati con Istituzioni pubbliche, enti privati ed	Patteo C
	altre associazioni italiane ed estere nonché intraprendere ogni attività	Suo Rube
	finalizzata al raggiungimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità	Relo Polaris
	sociale nel solco delle attività di interesse generali perseguite.	Promo Conge
	Per raggiungere tali scopi l'Ente potrà promuovere ed organizzare percorsi educativi,	Prole Cippo
	corsi, incontri, conferenze, convegni, spettacoli, seminari, rassegne, mostre ed eventi,	Parvel Rump
	stage, centri di studio, workshop, serate tematiche e fiere negli ambiti di interesse	
	sociale (sia in Italia che all'estero) nonché momenti di socializzazione fra i soci.	
	Potranno anche essere realizzate pubblicazioni, supporti digitali, volantini, gadget,	
	webinar, canali didattici su televisioni locali o dedicati in Live-streaming via Internet,	
	videoconferenze singole e/o di gruppo, articoli, video-articoli, podcast, siti Internet,	
	account social networks opere audiovisive, cortometraggi, medio metraggi, lungo	
	metraggi, documentari, video reportage e lavori fotografici, anche nell'ambito di	

progetti di cooperazione internazionale o iniziative di conoscenza attinenti agli ambiti

di interesse sociale oltreché gestiti archivi artistici, fotografici e editoriali. L'Ente potrà

altresì svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le attività di interesse

generale, sotto qualsiasi forma, anche in forma organizzata e continuativa e mediante

sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di

modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel

rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e

il pubblico ed in conformità al disposto legislativo. L'Ente potrà inoltre esercitare, per

la miglior attuazione delle attività istituzionali di interesse generale promosse ed in

ogni caso in via esclusivamente secondaria e strumentale a queste ultime, attività

diverse ex art. 6 del D. Lgs. 117/2017 e, a decorrere dalla sua operatività, ex art. 9 del

D. Lgs. 36/2021, rispettivamente secondo i criteri ed i limiti definiti dal Decreto del

Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 107/2021, nonché secondo criteri e

limiti definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità

politica da esso delegata in materia di sport, tenendo conto dell'insieme delle risorse,

anche volontarie e gratuite, impiegate nelle attività di interesse generale, gestendo a

vario titolo strutture e impianti di diversa natura e curando altresì eventualmente la

somministrazione di alimenti e bevande. Nel caso di esercizio di attività diverse la loro

individuazione potrà essere operata da parte dell'organo di amministrazione.

L'Ente potrà inoltre collaborare con altri Enti ed Amministrazioni pubbliche mediante

un coinvolgimento attivo nelle attività di co-programmazione e co-progettazione

funzionali all'individuazione dei bisogni da soddisfare e delle relative modalità nonché

risorse disponibili, al fine di meglio contribuire alla promozione delle proprie attività

di interesse generale. Sempre per il medesimo scopo, l'Ente potrà altresì collaborare

con soggetti giuridici (nazionali ed internazionali) di natura privata.

L'Associazione esplicitamente accetta ed applica Statuto, Regolamenti, direttive e quanto deliberato dai competenti organi del CIO, del CONI nonché degli Enti di promozione e delle Federazioni sportive nazionali cui deliberasse di aderire con decisione dell'assemblea sociale in base alla specifica attività svolta, nell'ambito dei propri fini, ivi incluse le indicazioni di cui alle linee guida adottate dagli stessi Enti di promozione e dalle Federazioni sportive nazionali ai sensi dell'art. 16, co. 1, D. Lgs. n. 39/2021, per la predisposizione dei modelli organizzativi e di controllo dell'attività sportiva e dei codici di condotta a tutela dei minori, nonché per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione prevista dal decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 o per ragioni di etnia, religione, convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale, impegnandosi ad adottare modelli organizzativi e di controllo dell'attività sportiva nonché codici di condotta ad esse conformi e, laddove già dotate di un modello organizzativo e di gestione ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, ad apportare le opportune integrazioni in conformità a tale obbligo. Si applicano, in ogni caso, le disposizioni di cui all'art. 16 del D. Lgs. n. 39/2021. L'Associazione intende altresì richiedere la certificazione della natura sportiva dilettantistica delle attività promosse ed organizzate, ai sensi dell'art. 10 del D. Lgs. 36/2021 e dell'art. 5 del D. Lgs. 39/2021, anche per assolvere alle altre funzioni previste dalla normativa, per il tramite dell'iscrizione al "Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche", istituito presso il Dipartimento per lo sport e gestito attraverso la società Sport e Salute S.p.A.. Il patrimonio dell'Ente, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Durante la vita dell'Associazione è vietato distribuire, anche indirettamente, utili,

Scandalo

Delle

W V I

Marina Stefano

Prole Bellini

Monza

Z C

Prole Bellini

Prole Bellini

Prole Bellini

Prole Bellini

Prole Bellini

Prole Bellini

Prole Bellini

Prole Bellini

Prole Bellini

Prole Bellini

Prole Bellini

Prole Bellini

avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati (a meno che tale possibilità

sia imposta dalla legge) a soci o associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed

altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra

ipotesi di scioglimento individuale del rapporto. Si applicano in ogni caso le

disposizioni di cui all'art. 8 del Decreto Legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, a partire

dalla sua entrata in vigore. Gli eventuali avanzi di gestione potranno essere utilizzati

unicamente per la realizzazione delle attività di interesse generale ed in via

secondaria e strumentale di quelle diverse.

In ogni caso, al fine di una maggiore sostenibilità ambientale e sociale, l'Associazione

si riserva di operare orientando le proprie attività nel solco dei valori collegati ai

principi ESG (Environmental, Social and Governance), secondo parametri basati su

concetti e standard non economici e favorendo dunque l'integrazione di criteri

ambientali, sociali e di governance nella gestione dei rischi, migliorando la trasparenza

secondo un piano di crescita sempre sostenibile.

ART. 4 - SOCI

L'Ente concede la qualifica di socio a tutti coloro che, senza limitazioni con riferimento

alle condizioni economiche e senza discriminazioni di alcuna natura, partecipano alla

vita associativa, accettano e rispettano lo statuto sociale nonché gli eventuali

regolamenti e le deliberazioni degli organi dell'Ente, portando con continuità il loro

contributo. I soci costituiscono le Assemblee ordinarie e straordinarie dell'Ente nel

rispetto dei principi di uguaglianza e democrazia interna. I soci sono in numero

indeterminato e hanno ciascuno diritto ad un voto, per approvare o modificare statuto

e regolamenti interni, per approvare bilanci e rendiconti e per eleggere gli organi

direttivi dell'Ente e per esprimersi circa tutte le deliberazioni delle assemblee

ordinarie e straordinarie. Per i soci minori di età, il diritto di votare in Assemblea è

esercitato nei limiti e nelle modalità di quanto previsto dalle normative di legge. Ogni

socio maggiorenne ha diritto di candidarsi alle cariche sociali.

È inoltre consentita l'ammissione come associati di altri Enti del Terzo Settore o senza

scopo di lucro, i quali dovranno indicare nella richiesta di iscrizione la persona

autorizzata a rappresentarle nell'ambito dell'Associazione, a condizione che il loro

numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle Associazioni di

Promozione Sociale.

È esclusa qualsiasi forma di partecipazione temporanea alla vita associativa.

ART. 5 - PATRIMONIO E RISORSE

L'Ente non può distribuire, anche in modo indiretto, utili e/o avanzi di gestione

nonché fondi, riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e

collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso

di recesso o in ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. Il

patrimonio dell'Ente, comprensivo di beni mobili ed immobili, quote associative,

contributi, lasciti, donazioni, ricavi, rendite, proventi ed entrate comunque

denominate (anche da gestioni accessorie eventualmente organizzate dallo stesso), è

utilizzato e destinato allo svolgimento delle attività statutarie di interesse generale

indicate ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità

sociale. Concorrono altresì alla formazione del patrimonio dell'Ente i proventi

incassati in occasione di raccolte fondi ed iniziative analoghe poste in essere al fine di

finanziare le proprie attività di interesse generale realizzate anche in forma

organizzata e continuativa nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza.

La quota associativa non è rivalutabile né trasferibile a nessun titolo, e non è collegata

alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.

L'Ente potrà assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro

autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario

ai fini dello svolgimento delle attività nonché per il perseguimento delle finalità sociali.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non potrà mai in nessun

caso essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per

cento del numero degli associati.

ART. 6 - PROCEDURA DI AMMISSIONE

L'ammissione di un nuovo associato è fatta con deliberazione dell'organo di

amministrazione in base a criteri non discriminatori su domanda scritta

dell'interessato. La deliberazione dovrà essere comunicata all'interessato oltreché

obbligatoriamente annotata nel libro degli associati. Pertanto, per ottenere l'iscrizione

all'Ente occorre:

a) fare richiesta compilando l'apposito modulo;

b) accettare le norme dell'atto costitutivo, dello statuto e degli eventuali regolamenti interni;

c) versare la quota associativa.

L'ammissione a socio è subordinata all'accoglimento della domanda da parte

dell'organo di amministrazione. In caso di domande di ammissione a socio presentate

da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la potestà

genitoriale. In caso di domanda presentata da persona giuridica la stessa dovrà essere

firmata dal legale rappresentante dell'Ente. Tutti i soci possono rinnovare ogni anno la

loro iscrizione senza alcun vincolo e, a seguito dell'approvazione della domanda di

ammissione da parte dell'organo di amministrazione, sono tenuti al pagamento della

quota associativa, nella misura e secondo le modalità stabilite all'inizio di ogni anno

sociale.

È onere obbligatorio dell'organo di amministrazione motivare e comunicare

Scuro Russo

Roberto

V. M. U.

Marina Stefano

Sebastiano

Andrea

Z. C.

Vito Bello

More S. P.

Anna Maria

Enrico

Matteo

S. P.

Roberto

Roberto

Roberto

Roberto



l'eventuale rigetto della domanda di ammissione entro sessanta giorni dalla sua

presentazione direttamente all'interessato. Quest'ultimo potrà, entro il medesimo

termine, domandare che sull'istanza di rigetto si pronunci l'assemblea dei soci, in

occasione della successiva convocazione, o il Consiglio dei Probiviri.

ART. 7 - DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

La qualifica di socio consente di frequentare gli spazi sociali secondo le modalità

previste. I soci hanno il dovere di difendere il buon nome dell'Ente e di osservare le

regole degli Enti e/o Federazioni ai quali deciderà di affiliarsi. Non sussistono

limitazioni nei diritti di ciascun socio nel pieno rispetto dei principi di uguaglianza e

democrazia interna.

ART. 8 - DECADENZA DEI SOCI

I soci cessano di appartenere all'Ente:

a) per decesso;

b) per recesso volontario, comunicato in forma scritta all'organo di amministrazione;

c) per morosità nel pagamento delle quote senza giustificato motivo;

d) per esclusione e radiazione, deliberata dall'organo di amministrazione,

pronunciata contro il socio che commetta azioni disonorevoli entro e fuori dell'Ente o

che, con la sua condotta, costituisca comprovato ostacolo al buon andamento del

sodalizio oltreché in caso di mancato rispetto delle norme statutarie e dei regolamenti

interni.

A carico dei soci possono essere adottati provvedimenti di ammonizione e di

sospensione, valutata la gravità dei comportamenti tenuti e dopo aver contestato

all'associato, per iscritto, i fatti che giustificano il provvedimento.

Ogni provvedimento di cui sopra dovrà essere comunicato all'associato interessato, il

quale, entro trenta giorni dalla notifica, potrà ricorrere all'assemblea mediante

comunicazione scritta inviata all'organo di amministrazione. La mancata

presentazione delle difese nei termini previsti non impedisce la decisione dell'organo

di amministrazione.

ART. 9 - VOLONTARI E ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA

L'Ente dovrà avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività ed in tal

caso sarà tenuto ad iscriverli in un apposito registro qualora svolgano la loro attività

in modo non occasionale. L'attività del volontario non potrà essere retribuita in alcun

modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario potranno esclusivamente essere

rimborsate dall'Ente soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per

l'attività prestata, entro limiti massimi ed alle condizioni preventivamente stabilite

dall'organo di amministrazione. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo

forfetario.

L'Ente dovrà assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo

svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i

terzi ai sensi dell'articolo 18 del D. Lgs. 117/2017 e successive modificazioni e

integrazioni.

Le previsioni di cui al presente articolo si applicano in coordinamento a quanto

previsto dall'art. 29 del D. Lgs. n. 36/2021, avente ad oggetto le prestazioni sportive

dei volontari.

ART.10 - ESERCIZIO SOCIALE

L'esercizio sociale si apre il primo gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Entro novanta giorni dalla chiusura dell'esercizio saranno predisposti dall'organo di

amministrazione il bilancio di esercizio consuntivo e preventivo oltreché il bilancio

sociale, quest'ultimo se necessario.

ART. 11 - LIBRI SOCIALI

L'Ente tiene:

a) il libro degli associati;

b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee;

c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione;

d) il libro dell'organo di controllo, e di eventuali altri organi sociali, se nominati.

Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali, secondo le modalità previste

dallo statuto o da eventuali regolamenti interni, previa richiesta scritta all'organo di

amministrazione, il quale dovrà rispondere entro 15 giorni rendendo disponibili i libri

sociali per la consultazione presso gli spazi dell'Ente.

ART. 12 - ORGANI SOCIALI

Gli organi dell'Ente sono:

- assemblea dei soci;
- organo di amministrazione;
- organo di controllo (eventuale, ricorrendone i presupposti secondo le previsioni di cui al D. Lgs. 117/2017);
- revisore legale dei conti (eventuale, ricorrendone i presupposti secondo le previsioni di cui al D. Lgs. 117/2017).

ART. 13 - ASSEMBLEA

L'assemblea dei soci è il massimo organo deliberativo dell'Ente, regola la vita associativa ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. È convocata almeno una volta l'anno in via ordinaria per l'approvazione del bilancio di esercizio e del bilancio sociale (quest'ultimo se necessario); è altresì convocata in via straordinaria per le modifiche statutarie o per lo scioglimento dell'Ente, o per eventuali delibere di fusione, scissione e trasformazione.

ART. 14 - DIRITTO DI PARTECIPAZIONE

Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell'Ente tutti i soci

in regola con l'iscrizione nel libro degli associati oltreché con il versamento della

quota associativa all'atto della convocazione dell'assemblea, e per essi sussiste il

principio del voto singolo, applicando altresì l'articolo 2372 commi quarto e quinto del

Codice Civile in quanto compatibile. Agli associati che siano Enti del Terzo Settore

potranno essere attribuiti più voti, sino ad un massimo di cinque, in proporzione al

numero dei loro associati.

Ciascun associato potrà farsi rappresentare da un altro socio mediante delega scritta,

anche in calce all'avviso di convocazione, fino ad un massimo di 3 qualora la

compagine sociale sia inferiore a 500 unità, 5 se superiore.

Qualora il numero di associati superi le 500 unità, l'Ente potrà prevedere e

disciplinare la costituzione e lo svolgimento di assemblee separate, comunque

denominate, anche rispetto a specifiche materie ovvero in presenza di particolari

categorie di associati o di svolgimento dell'attività in più ambiti territoriali. A tali

assemblee si applicano le disposizioni di cui ai commi terzo, quarto, quinto e sesto

dell'articolo 2540 del Codice civile, in quanto compatibili.

ART. 15 - COMPITI DELL'ASSEMBLEA

L'assemblea ordinaria dei soci:

a) nomina e revoca i componenti di tutti gli organi sociali;

b) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;

c) approva il bilancio d'esercizio, consuntivo e preventivo, ed il bilancio sociale (ove ritenuto opportuno e laddove obbligatorio ai sensi dell'art. 14 del D.lgs. n. 117/2017) entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale;

d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azioni

di responsabilità nei loro confronti;

e) delibera sull'esclusione degli associati e sui ricorsi in caso di reiezione delle

domande di ammissione presentate;

f) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;

g) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto

alla sua competenza;

h) delibera nei limiti dello statuto sull'indirizzo dell'attività di interesse generale e

sulla gestione dell'Ente, nonché propone e delibera sulle attività diverse;

i) delibera sui limiti di spesa ed i rimborsi massimi per i volontari ai sensi dell'articolo

9 del presente statuto.

L'assemblea straordinaria dei soci:

a) delibera sulle modificazioni dello statuto;

b) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Ente;

c) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto

alla sua competenza.

Tutte le deliberazioni dell'assemblea, nel rispetto dei principi di democraticità, pari

opportunità ed uguaglianza, sono rese pubbliche mediante affissione alla bacheca

sociale per almeno quindici giorni consecutivi. Ogni socio ha diritto di chiedere copia

delle deliberazioni pagando le sole spese di riproduzione. Nelle deliberazioni di

approvazione del bilancio ed in quelle che riguardano le responsabilità dell'organo di

amministrazione, i componenti di quest'ultimo non hanno diritto di voto. L'assemblea

può inoltre prevedere l'intervento dei soci mediante mezzi di telecomunicazione

ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia

possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

ART. 16 - CONVOCAZIONE

La convocazione dell'assemblea, oltre che dall'organo di amministrazione a seguito di propria deliberazione, potrà essere richiesta da un decimo dei soci che proporranno l'ordine del giorno. In tal caso l'assemblea dovrà essere convocata entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta. La convocazione, che deve avvenire tassativamente almeno quindici giorni prima della data di svolgimento dell'assemblea e deve contenere l'ordine del giorno, può avvenire alternativamente mediante apposito avviso affisso all'albo dell'Ente, oppure mediante comunicazione affissa sulla bacheca del sito web/blog o dei social network utilizzati, oppure ancora mediante posta elettronica (certificata o meno).

ART. 17 - VALIDITÀ ASSEMBLEARE

L'assemblea ordinaria è valida in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta (metà più uno) dei soci. Trascorsa un'ora dalla prima convocazione, l'assemblea è regolarmente costituita in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci presenti. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza assoluta degli intervenuti all'assemblea, validamente costituita.

L'assemblea straordinaria è valida in prima convocazione con la presenza di almeno quattro quinti degli associati. Trascorsa un'ora dalla prima convocazione, l'assemblea è regolarmente costituita in seconda convocazione, con la presenza dei tre quarti degli associati aventi diritto. Trascorsa un'ora dalla seconda convocazione, l'assemblea è regolarmente costituita in terza convocazione, con la presenza di almeno un terzo degli associati aventi diritto. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole dei tre quarti dei soci intervenuti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio sarà invece necessario il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

In caso di difficoltà legate alla eventuale distanza fisica degli associati, potranno essere

attivate tutte le necessarie modalità di svolgimento delle assemblee sociali attraverso

il ricorso alla video e/o teleconferenza, a condizione che possano essere validate e

certificate in modo trasparente da comunicazioni formalizzate, consentendo ai soci

interventuti di percepire adeguatamente gli eventi assembleari nonché partecipare alla

discussione ed alla votazione, eventualmente anche attraverso il ricorso alla firma

digitale.

ART. 18 - MODIFICHE DELLO STATUTO

Le eventuali modifiche dello statuto potranno essere discusse e deliberate solo

dall'assemblea straordinaria dei soci e solo se poste all'ordine del giorno, in ogni caso

secondo le modalità, i quorum e le maggioranze deliberative di cui al precedente

articolo.

ART. 19 - ORGANO DI AMMINISTRAZIONE

L'organo di amministrazione, i cui componenti sono rieleggibili e devono essere

liberamente eletti tra gli associati dall'assemblea dei soci tra gli aventi diritto, è

composto da un numero di membri compreso fra tre e undici e nel proprio ambito

nomina il Presidente, il Vicepresidente ed il Segretario, oltre che eventuali altri

Consiglieri. Essi dovranno chiedere l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo

Settore entro trenta giorni dalla loro nomina e secondo le modalità stabilite dalla

normativa di riferimento (D. Lgs. 117/2017) e dai successivi decreti attuativi. Potrà

essere nominato un Presidente onorario da scegliere fra le persone che, con la loro

attività, abbiano dato particolare lustro all'Ente. Tutte le cariche sociali, per le quali è

richiesto il rispetto di requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza, si

intendono a titolo volontaristico e gratuito. L'organo di amministrazione dura in carica

per un quadriennio e delibera validamente con l'intervento della metà più uno dei suoi

componenti, con il parere favorevole della maggioranza degli intervenuti.

È fatto divieto ai componenti dell'Organo di Amministrazione delle associazioni

sportive dilettantistiche di ricoprire qualsiasi carica in altre società o associazioni

sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima Federazione Sportiva Nazionale,

disciplina sportiva associata o Ente di Promozione Sportiva riconosciute dal CONI, e,

ove paralimpiche, riconosciute dal CIP.

In caso di decadenza di oltre la metà dei membri dell'Organo di Amministrazione

l'assemblea a tale scopo convocata dovrà procedere con l'elezione dell'intero organo.

In caso di morte, dimissioni o esclusione di Consiglieri prima della scadenza del

mandato, l'organo di amministrazione provvede alla loro sostituzione utilizzando

l'elenco dei non eletti: la sostituzione va ratificata dalla successiva assemblea

ordinaria e dura sino alla scadenza del mandato dell'organo di amministrazione. In

caso di mancanza od esaurimento dell'elenco dei non eletti, o loro indisponibilità

l'assemblea provvede alla surroga mediante elezione.

L'Organo di Amministrazione si riunisce periodicamente, senza formalità di

convocazione, tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario e comunque almeno

quattro volte l'anno. In ogni caso si riunisce straordinariamente quando lo ritenga

opportuno il Presidente o la maggioranza dei suoi componenti lo richieda

espressamente. L'adunanza dell'organo di amministrazione è presieduta dal

Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente; in assenza di entrambi, dal

Consigliere più anziano. In caso di necessità, demanda la fissazione delle proprie

regole di funzionamento ad apposito regolamento. A parità di voti prevale il voto del

Presidente.

In caso di difficoltà legate alla eventuale distanza fisica dei componenti, potranno

essere attivate tutte le necessarie modalità di comunicazione attraverso il ricorso alla

video e/o teleconferenza, a condizione che possano essere validate e certificate in modo trasparente da comunicazioni formalizzate, consentendo agli intervenuti di percepire adeguatamente gli eventi nonché partecipare alla discussione ed alla votazione, eventualmente anche attraverso il ricorso alla firma digitale.

ART. 20 - COMPITI DELL'ORGANO DI AMMINISTRAZIONE

L'organo di amministrazione cura l'ordinaria amministrazione dell'Ente compiendo ogni atto o operazione per la corretta amministrazione dell'Ente che non siano espressamente demandati all'assemblea dei soci, esercitando in particolare le seguenti funzioni:

- a) cura il raggiungimento dei fini per cui è stato costituito l'Ente nel rispetto delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale alla base dell'attività di interesse generale promossa e di quant'altro stabilito dallo statuto nonché nell'ambito dei principi e degli indirizzi generali fissati dall'assemblea dei soci;
- b) attua le deliberazioni dell'assemblea;
- c) delibera sulla procedura di ammissione dei soci;
- d) redige e predispose il bilancio d'esercizio, consuntivo e preventivo, ed il bilancio sociale (quest'ultimo se necessario), entro 90 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, da sottoporre all'assemblea entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale per la definitiva approvazione, riferendo altresì sull'attività di interesse generale svolta e su quella in programma, oltreché sul carattere secondario e strumentale delle attività diverse eventualmente svolte;
- e) stabilisce le quote che i soci debbono versare annualmente a seconda delle esigenze sociali, dell'attività svolta e delle condizioni finanziarie dell'Ente;
- f) designa i collaboratori tecnici preposti alle varie attività sociali e ne attribuisce gli incarichi necessari per il funzionamento dell'Ente, determinandone le

caratteristiche;

g) stabilisce i criteri per i rimborsi ai volontari ed agli associati per le spese

effettivamente sostenute per le attività svolte in favore dell'Ente;

h) convoca l'assemblea ordinaria e le eventuali assemblee straordinarie;

i) delibera sui provvedimenti disciplinari a carico dei soci;

j) propone, individua e delibera sulle eventuali attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generali promosse;

k) documenta il carattere secondario e strumentale delle eventuali attività diverse svolte.

ART. 21 - BILANCIO D'ESERCIZIO E BILANCIO SOCIALE

Il bilancio di esercizio dovrà consentire la ricostruzione delle vicende economiche e

finanziarie dell'Ente secondo criteri di chiarezza e veridicità e dovrà essere formato

dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e

degli oneri dell'Ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio,

l'andamento economico e finanziario dell'Ente e le modalità di perseguimento delle

finalità statutarie e delle attività di interesse generale promosse.

Qualora ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate siano inferiori ai

limiti dimensionali individuati dall'articolo 13 co. 2 del D. Lgs. 117/2017, il bilancio

sociale d'esercizio potrà essere redatto nella forma del rendiconto finanziario per

cassa.

Nel caso di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori ad 1

milione di euro l'Ente dovrà depositare presso il Registro Unico Nazionale del Terzo

Settore e pubblicare sul proprio sito web il bilancio sociale, redatto secondo le linee

guida di riferimento. Nel caso invece di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque

denominate superiori a centomila euro annui l'Ente pubblicherà nel proprio sito web

gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai

componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati.

Il bilancio dovrà essere depositato presso il Registro Unico del Terzo Settore entro il 30 di giugno di ogni anno.

ART. 22 - IL PRESIDENTE

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Ente di fronte a terzi e in giudizio e dispone del potere di firma sociale. Egli convoca e presiede l'organo di amministrazione e ne esegue le deliberazioni. Il Presidente è responsabile del funzionamento dell'Ente e degli atti amministrativi compiuti in nome e per conto dell'Ente stesso. Coordina lo svolgimento delle manifestazioni e dell'attività, firma la corrispondenza che impegna il sodalizio e mantiene i contatti con i diversi Enti. Nel caso di assenza e/o impedimento è sostituito nelle sue funzioni dal Vicepresidente.

ART. 23 - RESPONSABILITÀ

Gli amministratori, i direttori, i componenti dell'organo di controllo ed il soggetto incaricato della revisione legale dei conti rispondono solidalmente del buon andamento dell'Ente, sia sul piano morale che su quello finanziario secondo le vigenti normative di legge, nei confronti dell'Ente stesso, dei creditori sociali, del fondatore, degli associati e dei terzi.

ART. 24 - ORGANO DI CONTROLLO

L'organo di controllo, ex articolo 30 del D Lgs. 117/2017, vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un

suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro. L'organo di

controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche,

solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il bilancio sociale (qualora necessario)

sia stato redatto in conformità alle linee guida adottate con Decreto del Ministero del

Lavoro e delle Politiche Sociali. I componenti dell'organo di controllo devono essere

scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice

Civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere

posseduti da almeno uno dei componenti. I componenti dell'organo di controllo

possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e

di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento

delle operazioni sociali o su determinati affari. Ai componenti dell'organo di controllo

si applica l'articolo 2399 del Codice Civile. Qualora i membri dell'organo di controllo

siano iscritti al registro dei revisori, questi possono altresì svolgere la funzione di

revisori legali dei conti, nel caso in cui non sia a tal fine nominato un soggetto

incaricato.

La nomina di un organo di controllo, anche monocratico, laddove sia richiesta per

legge o per libera determinazione, è obbligatoria esclusivamente alle condizioni di cui

all'art. 30 co. 2 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 25 - REVISORE LEGALE DEI CONTI

Laddove sia richiesto per legge o libera determinazione, le funzioni di controllo

finanziario sono esercitate dal revisore legale dei conti, nominato dall'assemblea, ex

articolo 31 del D. Lgs. 117/2017. Esplica il mandato affidato in conformità delle leggi

vigenti. Qualora ravvisino irregolarità, devono comunicarle per iscritto all'organo di

amministrazione per i necessari provvedimenti. In caso di inerzia dell'organo di

amministrazione, il revisore convocherà l'assemblea per le dovute comunicazioni. La

nomina del revisore legale dei conti o di una società di revisione legale iscritti

nell'apposito registro è obbligatoria esclusivamente alle condizioni di cui all'art. 31 del

D. Lgs. 117/2017.

ART. 26 - DURATA

La durata dell'Ente è illimitata. L'Ente non potrà essere sciolto se non in base a specifica deliberazione dell'assemblea dei soci.

ART. 27 - SETTORI, SEZIONI E COMITATI TECNICO-SCIENTIFICI

L'Ente potrà strutturarsi in settori di attività disciplinati da specifici regolamenti e potrà altresì costituire delle sezioni in luoghi diversi dalla propria sede legale per un migliore conseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale nonché delle attività di interesse generale promosse.

Per gli stessi scopi l'organo di amministrazione potrà nominare Comitati tecnico-scientifici in materie di interesse sociale. Il numero e la composizione di tali Comitati saranno rimessi ad autonoma decisione dell'Organo di Amministrazione, che sceglierà le persone più adatte per titoli ed esperienza. Tali Comitati svolgeranno attività a carattere consultivo, assistendo gli organi sociali nello svolgimento delle attività loro attribuite.

ART. 28 - CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Tutte le controversie tra i soci, e tra questi e l'Ente ed i suoi organi, saranno sottoposte alla competenza di un Consiglio di tre Proviviri da nominarsi dall'assemblea. Essi giudicheranno senza formalità di procedura ed il loro giudizio sarà inappellabile.

ART. 29 - SCIOGLIMENTO

Lo scioglimento dell'Ente è deliberato dall'assemblea dei soci convocata in seduta straordinaria, con l'approvazione di almeno i tre quarti dei soci e comunque secondo le norme del Codice Civile e dell'art. 9 del D. Lgs. 117/2017. In caso di estinzione o

scioglimento, il patrimonio residuo sarà obbligatoriamente devoluto, previo parere

positivo dell'Ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (pena la nullità) di

cui al D. Lgs. 117/2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti

del Terzo Settore che perseguano finalità sportive dilettantistiche, la cui

individuazione spetterà all'assemblea dei soci o, in mancanza, alla Fondazione Italia

Sociale.

ART. 30 - NORMA FINALE

Per quanto non previsto specificamente dallo statuto, valgono le norme vigenti in

materia di Enti del Terzo Settore, le disposizioni dettate dal Codice Civile in quanto

compatibili, le leggi speciali, la legge 106/2016, il Decreto Legislativo 117/2017 e

relativi decreti attuativi, il D. Lgs. n. 36/2021 oltre alla normativa regionale in materia.

Resta inteso che le disposizioni del presente Statuto che presuppongono l'istituzione e

l'operatività del Registro unico nazionale del Terzo Settore e/o l'iscrizione/migrazione

dell'Ente nel medesimo, ovvero l'adozione di successivi provvedimenti attuativi, si

applicheranno e produrranno effetti nel momento in cui, rispettivamente, il medesimo

Registro sarà operante ai sensi di legge e/o l'Ente vi sarà iscritto o migrato, ed

medesimi successivi provvedimenti attuativi saranno emanati ed entreranno in

vigore.

AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO DI CIRCO		Reg. _____
REGISTRATO IL 29 DIC. 2023		Tre _____
AL N. 613		Cir _____
I TRIBUTI A FIANCO INDICATI RISULTANO VERSATI CON Mod. F23 ALLEGATO AL Mod. RR.		TOTALE _____

(*) firma delegata dal Direttore Provinciale
Dario COSTANTINO